



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

Luogo, Data e Protocollo come da segnatura a fronte

Oggetto: Avviso pubblico, richiamo dei divieti imposti dalle Ordinanze Sindacali n. 70/A.G./2020 e n. 72/A.G./2020.

IL SINDACO f.f.

Premesso che:

1. a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del 30 gennaio 2020, il Governo Italiano ha adottato misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, emanando, da ultimo, il nuovo D.P.C.M. del 07 agosto 2020, ove vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e nel decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (20A04399) (g.u. Serie Generale n. 198 del 08/08/2020)”*;
2. l'approssimarsi del Ferragosto determinerà, come ogni anno, il riversamento sulle spiagge del litorale della città di un considerevole numero di persone, pronte a salutare l'estate con festeggiamenti di vario tipo, mettendo a rischio l'assunzione di un corretto comportamento utile a favorire il mantenimento del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
3. la Città di Terracina è un territorio a vocazione turistica balneare e, pertanto, è interesse dell'Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione, in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, promuovendo al contempo un'immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo di Ferragosto, quando si registra il maggior afflusso turistico balneare;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Atteso che in occasione del periodo del Ferragosto è consuetudine da parte dei fruitori delle spiagge libere e non, di intrattenersi oltre l'orario di balneazione per campeggiare, accendere

fuochi e falò e, in particolare - nella notte tra il 14 e 15 agosto -, di sparare fuochi d'artificio sugli arenili;

Evidenziato che l'accensione di fuochi e falò rappresenta sia un pericolo per l'ambiente, sia una situazione di probabile assembramento, tale da non garantire il rispetto delle normative sulle distanze sociali;

Considerato che in molti tratti di spiagge libere e non del litorale comunale, sono attivi i servizi di assistenza e salvataggio fino alle ore 19:00, mentre in altri (quelli che non rientrano nella fascia contraddistinta dalla bandiera blu) NON è presente alcun servizio ed in particolare quello di salvataggio;

Preso atto delle diverse Ordinanze del Presidente della Regione Lazio riguardanti le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica ed in particolare quella contraddistinta dal n. Z00042 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, contenente Linee guida per il riavvio, tra l'altro, delle attività degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e di altre attività a finalità turistico-ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo;

Viste le proprie Ordinanze n. 70/A.G. del 31 maggio 2020, recante *"norme per la corrente stagione balneare"*, integrata delle misure necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e n. 72/A.G. del 9 giugno 2020, riguardante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Orari apertura attività di somministrazione e simili di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2020. Revoca Ordinanza Sindacale n. 66/2020"*;

Ritenuto necessario **ribadire**, stante quanto già previsto nelle citate Ordinanze Sindacali, i **DIVIETI** sugli arenili del Comune di Terracina, nonché l'**OBBLIGO** dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come previsto nel D.P.C.M. del 07 agosto 2020;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco onde fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscono forme di insicurezza urbana e di carattere igienico-sanitario sotto i profili in premessa esaminati, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19;

AVVISA

tutti coloro (residenti e non) che si trovano nel territorio comunale della Città di Terracina - per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di salvaguardare e preservare la sicurezza e l'igiene pubblica del litorale, nonché allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 - che sono in vigore i divieti imposti dalle precedenti Ordinanze Sindacali n. 70/A.G. del 31 maggio 2020 e n. 72/A.G. del 9 giugno 2020, che qui si ribadiscono a titolo monitorio:

1. è fatto **DIVIETO** di dormire in spiaggia, campeggiarvi, e installare tende e/o strutture similari;

2. è fatto **DIVIETO** di accendere fuochi e falò di qualunque genere, ivi comprese le cc.dd. lanterne volanti;
3. è fatto **DIVIETO** di sparare fuochi d'artificio sugli arenili, fatti salvi i provvedimenti autorizzatori di Pubblica Sicurezza a ciò eventualmente rilasciati;
4. è fatto **DIVIETO** di praticare qualsiasi gioco sia sulle spiagge che nello specchio acque riservato ai bagnanti, qualora queste attività possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati **SOLAMENTE** nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. E' in ogni caso vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti;
5. è fatto **DIVIETO** di lasciare aperte al pubblico le attività di ristorazione e simili, sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, dalle ore 2:00 alle ore 05:30, per tutti i giorni della settimana comprese domeniche e festivi;
6. i **contravventori** alle Ordinanze su indicate saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. approvato con D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
7. il presente Avviso pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina e sul sito web istituzionale, nonché trasmesso al Prefetto di Latina e a tutte le forze dell'Ordine della Città.

IL SINDACO f.f.
Roberta Ludovica TINTARI

Terracina, 12 agosto 2020

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.